

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 04579/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4579 del 2024, proposto da Cristian Alberti, Cristiana Antoniani, Pierluigi Balducci, Francesco Basile, Vincenzo Battaglia, Francesco Benizio, Alessandro Berti, Andrea Bocelli, Ruggero Botta, Fabrizio Brusca, Alfonso Buono, Federico Calabretta, Luigi Caiazzo, Francesco Caligiuri, Vincenzo Campolongo, Francesco Capparelli, Marco Carbone, Dario Cecchini, Paolo Chiaia, Enrico Cicerchia, Carlo Cimino, Federica Colangelo, Piergiorgio Colonna, Tonio D'Arminio, Donatello D'Attoma, Francesco D'Auria, Rosanna D'Ecclesiis, Francesco D'Elia, Domenico De Murtas, Fabio De Vincentis, Annamaria Di Marco, Vito Di Leo, Antonio Di Martino, Sebastiano Dotta, Massimo Epinot, Giacomo Ferrari, Lorena Fontana, Alessandro Forte, Luca Garlaschelli, Massimo Garritano, Leopoldo Christian Glorioso, Silvia Giangrossi, Federico Gianquitto, Marco Greco, Luca Iannone, Francesco Iannucci, Adriana Isoardi, Luca Salvatore Laduca, Dario Lastrucci, Antonio Loffredo, Carlo Lomanto, Giacinto Maiorca, Luigi Stefano Mangia, Carlo Maria Manna, Cristian Mariani, Raimondo Massa, Elia Mezzanotte, Ada Montellanico, Sami Nanni, Ilaria Orlandini, Veronica Parrilla, Valerio Pagliaro, Stefano Paterlini, Rosario

Pellegrino, Carmelo Pinzone, Nicola Pisani, Romano Pratesi, Federico Quartana, Arianna Quintiliani, Giulia Ragusa, Matteo Resta, Mauro Sarti, Pasquale Sasso, Sandro Savino, Alfina Scorza, Gabriele Severino, Mattia Sibilia, Marco Siniscalco, Samuele Sugliano, Gabriele Valerio, Daniele Vettori, Giulio Visibelli, Francesco Vitari, Rosario Vitiello, Aldo Zardoni, Sonia Ziccardi, Dario Zurlo, rappresentati e difesi dagli avvocati Achille Morcavallo, Rosamaria Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Achille Morcavallo in Roma, via Arno, n. 6;

***contro***

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***e con l'intervento di***

ad adiuvandum:

Associazione Nazionale Docenti Jazz e Pop, in persona del Legale Rapp.Te P.T Prof. Nicola Pisani, Federazione Nazionale il Jazz Italiano, in persona della Rapp.Te Legale Prof. Ada Montellanico, Associazione Siena Jazz - Accademia Nazionale del Jazz, in persona del Legale Rapp.Te Prof. Massimo Mazzini, Associazione Centro Studi St Louis, N persona del Legale Rapp.Te, Prof Stefano Mastruzzi, Associazione Musicisti Italiani di Jazz (Midj), in persona del Legale Rapp.Te Prof. Alessandro Fedrigo, Associazione Nazionale Docenti (And), in persona del Legale Rapp.Te, Prof. Pio Sangiovanni, rappresentati e difesi dagli avvocati Achille Morcavallo, Rosamaria Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Achille Morcavallo

in Roma, via Arno, n. 6;

*per l'annullamento*

*previa applicazione di idonea misura cautelare, del D.M. n. 255/2023 emanato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 34 del 10.02.2024, nella parte in cui esclude le classi di concorso A 55 e A 56 Con ogni effetto e onere conseguente. Con vittoria di spese e compensi.*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Università e della Ricerca;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2025 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la domanda introduttiva di cui all'odierno giudizio rientra nell'ambito dei giudizi disciplinati dall'art. 12 bis del d.l. n. 68/22, venendo in rilievo procedimenti di finanziamento che si avvalgono di risorse provenienti da fondi PNRR, con applicazione delle regole previste per l'utilizzo di tali tipologie di provviste;

Ritenuto che:

- ai sensi dell'art. 12 bis comma 4 d.l. n. 68/22, sono parti necessarie del giudizio, avente ad oggetto finanziamenti con fondi PNRR, anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR– Struttura di Missione per il PNRR;
- sia pertanto necessario ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle amministrazioni ex art. 12 bis comma 4 del d.l. 68/2022 attraverso notifica diretta del ricorso nel termine perentorio di giorni dieci dalla comunicazione della presente ordinanza e deposito della prova dell'avvenuta notifica nei successivi

cinque giorni, a pena di improcedibilità del ricorso in caso di superamento anche solo di uno dei due termini appena indicati;

- ai fini del decidere sia inoltre necessario previamente integrare il contraddittorio a mezzo di notifica per pubblici proclami, attesa la sussistenza di plurimi soggetti controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, cod. proc. amm., che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, "compresi quelli per via telematica o fax");

Con riguardo a quanto sopra si precisa che:

(i) su specifica istanza di parte ricorrente, con l'invio di apposita richiesta di pubblicazione della notifica, corredata di copia informatica degli atti indicati, da effettuarsi entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, l'Amministrazione dovrà pubblicare sul proprio sito web ufficiale, con adeguata evidenza e rinvio all'atto impugnato, il ricorso introduttivo del presente giudizio;

(ii) l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione, con le modalità in precedenza indicate, entro dieci giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente ed assicurando il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;

(iii) la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche l'attestazione dell'Amministrazione, dovrà essere depositata in giudizio, a cura del ricorrente, entro il termine perentorio di cinque giorni dal rilascio della medesima attestazione;

(iv) tutti i termini assegnati alla parte ricorrente sono perentori ed il mancato rispetto anche di uno solo di essi determina improcedibilità del ricorso;

Ritenuto, altresì, che l'Amministrazione resistente debba depositare in giudizio una dettagliata relazione in ordine alle doglianze avanzate dalla ricorrente;

Ritenuto, infine, di dover fissare nuova udienza di camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare al 6 maggio 2025, riservando ogni altra decisione, in rito, come nel merito e sulle spese anche della presente fase di

giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- dispone il mutamento del rito di cui in motivazione;
- dispone gli adempimenti di cui in parte motiva e fissa udienza di camera di consiglio al 29 aprile 2025.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

Ciro Daniele Piro, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Giovanni Caputi**

**IL PRESIDENTE**  
**Alessandro Tomassetti**

**IL SEGRETARIO**